

Il caso Al Hassan: un'occasione mancata per la Corte penale internazionale¹

Maria Teresa Covatta

1. Il 26 giugno 2024 Al Hassan Ag Abdoul Aziz, tuttora in custodia presso la Corte Penale Internazionale ove si trova in stato di detenzione dal marzo 2018, è stato condannato per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi tra il 2 aprile 2012 e il 29 gennaio 2013 a Timbuctù, nel nord del Mali, crimini quali la tortura, l'oltraggio alla dignità personale, mutilazioni, trattamenti crudeli e disumani e condanne senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offrisse tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

La sentenza giunge al termine di un lungo percorso istruttorio, con l'audizione di decine e decine di testimonianze, e si riferisce a fatti commessi dall'imputato, all'epoca capo de facto della polizia islamica, tra il 2 aprile 2012 e il 29 gennaio 2013, durante l'occupazione di Timbuktu nel Mali settentrionale, all'epoca controllato dal gruppo armato di Al Qaida e da Ansar Dine, gruppo quest'ultimo di cui l'Hassan è ritenuto far parte.

Secondo il Procuratore della Corte, Al Hassan era stato reclutato da questi gruppi per guidare la polizia islamica ed era responsabile dell'applicazione dell'interpretazione restrittiva della legge della Sharia, attuando politiche che, pur avendo un impatto sull'intera popolazione, privata di diritti fondamentali tra cui il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, hanno particolarmente vessato donne e ragazze, le

¹ Sul caso Al Hassan, [Corte penale internazionale \(icc-cpi.int\)](https://www.icc-cpi.int). Per il testo della sentenza : [0902ebd1808b650c.pdf \(icc-cpi.int\)](https://www.icc-cpi.int/0902ebd1808b650c.pdf). In difetto di impugnazione, il procedimento proseguirà per la determinazione della pena. Per ulteriori approfondimenti v. ICC-01/12-01/18 Il Pubblico Ministero contro Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamed; USIP publications – What ICC case Mali means prosecuting taliban gender crimes – 2024- 9.

quali hanno dovuto affrontare restrizioni particolarmente severe quali, oltre all'obbligo di indossare un velo e coprire il capo, la limitazione della loro capacità di muoversi liberamente, la sottoposizione a matrimoni forzati nonché la fustigazione o la detenzione quale conseguenza di violazioni vere o presunte tali ; infine, quando detenute, regolarmente sottoposte ad aggressioni sessuali, tra cui stupri di gruppo.

Il punto di vista dell'accusa partiva dal presupposto che in Mali si fosse verificata una persecuzione di genere fundamentalmente intrecciata con la persecuzione religiosa e che nella condotta dell'imputato, oltre alla realizzazione dei crimini di guerra ascrittigli, dovevano ravvisarsi anche gli estremi dei crimini contro l'umanità in base ai principi della **“connessione” (crimes in connection with gender persecution)** e dell'**obiettivo comune (common aim doctrine)**

Il primo individua una connessione tra un atto persecutorio - inteso, secondo lo Statuto di Roma, come la privazione intenzionale e grave di diritti fondamentali relazionata all'identità di un gruppo o di una collettività- e la persecuzione quale crimine contro l'umanità che si verifica quando l'atto persecutorio è commesso, su base diffusa e sistematica, per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi e di genere o comunque per ogni altro motivo universalmente riconosciuto come inammissibile ai sensi del diritto internazionale

Il secondo principio, noto anche come **dottrina dello scopo comune**, riconosce l'imputabilità dei soggetti che si impegnano in un'impresa criminale congiunta anche per atti commessi soltanto da alcuni di loro, poiché chiamati a dividerne la responsabilità in quanto quegli atti possono essere ritenuti come commessi in attuazione di uno scopo aprioristicamente condiviso

Questa impostazione dell'accusa aveva acceso grandi speranze per il valore che una statuizione favorevole avrebbe potuto comportare per altri sistemi (primo tra tutti, ma non solo, il regime talebano) in cui la discriminazione e la violenza di genere sono sistematicamente agiti senza alcuna connessione diretta con una guerra, intesa secondo la definizione del diritto internazionale.

In tal modo poteva portarsi all'attenzione della Corte tutte le situazioni in cui la violenza è "istituzionalmente" esercitata nei confronti delle donne e delle ragazze, con sistematiche privazioni dei diritti fondamentali, nonché per i crimini commessi nei loro confronti quando ristrette in stato di detenzione, quali violenze sessuali, stupri di gruppo, mutilazioni.

Secondo questa impostazione, infatti, i membri del regime potrebbero essere portati dinanzi alla Corte Penale Internazionale per tutti gli atti persecutori commessi nei confronti delle donne in maniera sistematica e generalizzata in ragione del loro sesso (dottrina della connessione) e chiamati a rispondere anche degli atti commessi nelle carceri o in ogni luogo e da chiunque in attuazione dello scopo comune dell'affermazione dello status di totale soggezione della donna, con la conseguente **lecita** privazione di ogni diritto, compresi quelli fondamentali.

Purtroppo, a fronte del pieno riconoscimento della responsabilità di Hassan per i crimini di guerra che gli erano stati contestati, la Corte, sia pure con opinioni contrastanti all'interno del collegio, ha deciso a maggioranza per l'esclusione della responsabilità dell'imputato in relazione ai crimini contro l'umanità.

E ciò sulla scorta di affermazioni di principio che hanno deluso le aspettative di chi pensava di poter vedere, come detto, nel processo Al Hassan un caso pilota per la punizione delle tante violazioni dei diritti umani e dei diritti delle donne, ormai riscontrabile in molti regimi e in molte situazioni, belliche o non.

La Corte ha disatteso la tesi dell'accusa ritenendo che il controllo esteso e sinergico di tutti gli aspetti della vita delle donne e delle ragazze non costituisca un **obiettivo preciso** del regime nell'ambito del quale possa farsi rientrare anche la violenza sessuale o il matrimonio forzato, quale aspetto voluto o comunque non vietato e sanzionato dello scopo comune di realizzare, anche attraverso tali atti, il controllo della sessualità così come di ogni altro aspetto della vita e quindi un sistema di discriminazione e violenza di genere

La Corte, infatti, ha ritenuto che i crimini commessi nei confronti delle donne fossero soltanto “opportunistici”, commessi cioè da attori che avevano sfruttato la vulnerabilità delle donne in detenzione o in situazioni di matrimonio forzato; affermando, inoltre, che lo stupro all'interno di un ambiente coercitivo non rientra necessariamente nello scopo comune perseguito da un gruppo, con la conseguenza che deve escludersi che coloro che hanno “creato” e precostituito l'ambiente coercitivo lo abbiano fatto con l'esplicito obiettivo condiviso di esercitare violenza di genere e commettere crimini in violazione dei principi del Diritto Internazionale Umanitario.

In realtà, in regimi nei quali la discriminazione è gestita istituzionalmente dal governo la compenetrazione delle istituzioni nella vita dei singoli, anche attraverso l'asserito controllo della loro moralità, è talmente forte e penetrante da far escludere in maniera assoluta che vi possano essere iniziative dei singoli che sfuggano a ogni controllo, e che siano quindi da assegnarsi all'esclusiva responsabilità della persona che li pone in essere materialmente; o che possa sostenersi la tesi della involontaria incapacità di sanzionarli da parte del regime stesso.

E in effetti proprio i principi dettati dallo Statuto di Roma e dal diritto internazionale umanitario, i quali fanno sempre salvo il criterio indefettibile della responsabilità penale personale ove accertata, avrebbero potuto sorreggere una sentenza più coraggiosa e meno vicina alla realpolitik da cui una Corte penale, sia pure operante in regime internazionale (quindi pattizio) e all'ombra del consiglio di sicurezza, dovrebbe essere disancorata.

Unico elemento positivo è che la Corte ha rigettato la tesi della difesa di Al Hassan che mirava a giustificare la condotta in relazione alla **preesistenza della discriminazione**, tesi che ove accolta avrebbe fornito una sorta di salvacondotto da invocarsi ovunque in base all'esistenza **storica** di trattamenti discriminatori contro le donne in un determinato luogo o contesto.

Ben poca cosa rispetto a ciò che questa sentenza poteva rappresentare per la punizione della commissione di crimini di genere e violazioni dei principi del Diritto Internazionale Umanitario

La Corte, come è noto, nasce dai resti del Tribunale di Norimberga come creazione dell'Assemblea Generale dell'ONU e con la finalità di reprimere crimini di guerra e contro l'umanità.

Si pone quindi come organo di giustizia voluta dagli Stati che così hanno ceduto una parte del loro potere giurisdizionale ad un soggetto super partes cui affidare la repressione di crimini di genere contro l'umanità, come massima esternazione della volontà di multilateralismo e espressione della volontà degli Stati di affidare ad un soggetto indipendente e terzo il potere di indagine e l'accertamento di crimini trasversali che non riguardano questo o quello Stato in particolare ma tutta l'Umanità nel suo insieme e i suoi diritti indefettibili

Gli ostacoli all'attuazione di questo immenso progetto non sono stati pochi e anzi se ne ricordano molti anche in tempi recenti: basti pensare alla legge federale statunitense che autorizzava il Presidente a utilizzare qualunque mezzo per impedire che la Corte Penale emanasse ordini di detenzione nei confronti di americani da qualunque ragione sorretti (la cd” Legge di invasione dell’Aja”) o il divieto imposto dal presidente Trump ad acconsentire alle richieste di indagini per crimini contro l’umanità ed in particolare crimini di genere commessi in Afghanistan, tra gli altri, anche da soldati americani.

E tuttavia la Corte ha sempre proseguito il suo lavoro, in particolare in relazione ai crimini di guerra. Prova ne sono tutti i processi instaurati e ancora attualmente in corso che riguardano la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica Centrafricana, l’ Uganda, il Darfur (Sudan), il Kenya, la Libia, la Costa d'Avorio, il Mali (alla cui occupazione nel 2012 si riferisce, come detto, il caso Al Hassan), la Georgia, il Burundi e da ultimo i crimini commessi durante la guerra in Ucraina, per i quali è stato emanato un mandato d'arresto per Vladimir Putin.

Non così attiva invece la Corte internazionale sembra essere in relazione alle violenze di genere e al loro definitivo collocamento tra i crimini contro l'umanità

La ferita del genocidio di genere in Afghanistan, ormai universalmente noto, resta tuttora aperta e impunita e così lo sono ancora i leader talebani che hanno limitato i diritti delle donne e delle ragazze in Afghanistan attraverso una serie di editti, ora persino formalizzati con l'emanazione di un vero e proprio Testo Unico che contiene una serie di principi, in netto contrasto con la Convenzione di Istanbul alla quale l'Afghanistan aveva a suo tempo aderito, nonché in contrasto anche con i principi della stessa costituzione tuttora vigente in quel Paese, serialmente violata alla luce di una rigida interpretazione della – ritenuta prevalente- legge della sharia.

E in questo senso la decisione sul caso sul caso Al Hassan, sembra rappresentare, insieme alla recente dichiarazione di Guterres come “persona non grata” in Israele o alla definizione che il capo di quello Stato ha dato dell'Assemblea Generale dell'ONU come ”palude”, sia pure riferita ad un presunto atteggiamento antisemita, un'altra ferita oltre che alla tutela del diritto internazionale anche al grande sogno del multilateralismo.

Va detto, tuttavia che le ulteriori fasi del processo potrebbero offrire utili elementi per la creazione di una giurisprudenza che si occupi del diritto umanitario più di quanto stia facendo la comunità internazionale.